

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 8, CO. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 13/2021

1. Oggetto e destinatari del contributo

Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all'articolo 8 comma 19 della legge regionale n. 13/2021 i seguenti soggetti:

- a) enti gestori di strutture residenziali per anziani autorizzate all'esercizio, operative alla data del 31 gennaio 2020;
- b) titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (di seguito "sperimentazioni abitare inclusivo"), operative alla data del 31 gennaio 2020.

Ai fini del presente documento, per strutture residenziali o sperimentazioni abitare inclusivo operative si intendono quelle che alla data sopraindicata abbiano già avviato l'accoglimento di utenti.

2. Criteri per la determinazione delle giornate di non occupazione dei posti letto

Per giornata di posto letto non occupato si intende la giornata per la quale l'ente gestore della struttura residenziale non ha percepito la retta di ospitalità (o il canone di locazione, nel caso di sperimentazioni abitare inclusivo).

Ai fini della determinazione del contributo erogabile, di cui al successivo punto 3, il numero complessivo di giornate di non occupazione dei posti letto per ciascun richiedente è determinato sottraendo il numero di giornate di occupazione dei posti letto nel periodo di riferimento di cui all'articolo 8 comma 19 della legge regionale n. 13/2021 (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020), al numero di giornate ricavato applicando al medesimo periodo, il tasso medio di occupazione dei posti letto nel trimestre immediatamente precedente.

Sono escluse dal conteggio:

- a) le giornate di non occupazione dei posti letto nei periodi di chiusura o sospensione dell'attività;
- b) le giornate di non occupazione dei posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati nelle strutture residenziali ai sensi della DGR n. 1676/2020 recante "Emergenza COVID-19. Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a COVID-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia".

Il numero complessivo di giornate di non occupazione dei posti letto per ciascun richiedente è quindi determinato attraverso il seguente calcolo:

$$\text{Giornate di non occupazione} = (\text{PL} \times \text{G} \times \text{T}) - \text{R}$$

Dove:

PL = numero di posti letto autorizzati all'esercizio nel periodo di riferimento 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, al netto di quelli destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati ai sensi della DGR n. 1676/2020;

G = numero di giornate nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, al netto dei periodi di chiusura o sospensione dell'attività;

T = tasso medio di occupazione nel trimestre 1 novembre 2019 – 31 gennaio 2020;

R = numero di giornate con posto letto occupato nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, al netto di quelle relative a posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati ai sensi della DGR n. 1676/2020.

Qualora l'offerta autorizzata (PL) avesse subito delle variazioni nel periodo di riferimento (01 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020), il calcolo viene effettuato sommando il numero di giornate di non occupazione dei posti letto, ottenuto applicando i criteri di cui sopra, a ogni periodo in cui l'offerta è cambiata.

In caso di accorpamento di unità di offerta, il tasso medio di occupazione nel trimestre 1 novembre 2019 – 31 gennaio 2020 (T) viene calcolato rapportando la somma delle giornate con posto letto occupato nelle singole unità di offerta accorpate, al totale dei posti letto autorizzati all'esercizio nelle medesime unità.

3. Determinazione del contributo

La quota di contributo spettante a ciascun richiedente è calcolata riconoscendo, per ogni giornata di non occupazione dei posti letto determinata sulla base dei criteri di cui al punto 2, un importo pari a:

- a) 30,00 euro giornalieri, per le strutture di cui al punto 1, lettera a);
- b) 15,00 euro giornalieri, per i servizi sperimentali di cui al punto 1, lettera b),

entro il limite di budget di ciascuna Azienda sanitaria. Qualora le richieste di contributo fossero superiori al budget assegnato, le risorse disponibili verranno ripartite da ciascuna Azienda sanitaria in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Ai sensi dell'articolo 8 comma 19 della legge regionale 13/2021, il contributo straordinario è concesso per il tramite delle Aziende sanitarie competenti per territorio.

Le domande di contributo, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate all'Azienda sanitaria di riferimento tramite posta elettronica certificata entro 40 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna Azienda sanitaria dell'avviso relativo alla presente procedura o, qualora tale termine cada in giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, avvalendosi della modulistica reperibile sul sito istituzionale delle Aziende sanitarie.

Nei casi in cui l'ente gestore della struttura sia l'Azienda sanitaria, quest'ultima può delegare alla presentazione della domanda il soggetto cui è affidata la gestione operativa della struttura stessa.

Gli enti gestori di strutture residenziali o sperimentazioni abitare inclusivo ubicate sui territori di competenza di più Aziende sanitarie, presentano domanda presso ciascuna delle Aziende di riferimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE